



Regione Puglia
Dipartimento Promozione della salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti

CONVENZIONE

TRA

La **Regione Puglia - Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti** - con sede in Via Gentile - Bari, rappresentato dalla Dirigente della Sezione Promozione della salute e del Benessere – Servizio sport per Tutti dott.ssa Francesca Zampano

E

Il **CONI - Comitato Regionale della Puglia, (di seguito denominato CONI Puglia)** con sede legale in Via Madonna della Rena, 5 – Bari rappresentato dal Presidente ing. Raffaele Sannicandro

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 33/06, recante “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio sostenibile con l’ambiente urbano e naturale;
- l’art.1, comma 3, lett. a) della Legge Regionale 33/06, prevede, tra l’altro, che la Regione Puglia: “promuove l’attività sportiva degli organismi e delle associazioni e società sportive dilettantistiche, operanti senza fini di lucro, secondo i principi indicati dal decreto legislativo 23 luglio 1999 n.242 (Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n.59) e successive modificazioni e dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni”;

- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 33/06 si impegna a stipulare con il CONI e il CIP apposite convenzioni dirette a:
 - a) promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale;
 - b) regolamentare i rapporti relativi all'attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport del CONI;
 - c) collaborare per la programmazione impiantistica e per l'espressione dei pareri tecnico-sportivi sugli impianti sportivi ai sensi delle norme vigenti;
 c bis) promuovere un efficace coordinamento delle iniziative per la formazione di personale dello sport paraolimpico.

- che la Regione Puglia, altresì, esercita le funzioni di "Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale" attraverso la raccolta di informazioni e dati anche in collaborazione con gli Enti Locali, il CONI, le Federazioni e le Associazioni Sportive Riconosciute, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport ed una costante informazione agli enti e agli operatori del settore, curandone la divulgazione e la messa in rete (articolo 4, commi 1 e 2, L.R. n. 33/06);

- la Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 1986 del 5/12/2016 ha approvato le "Linee Guida per lo sport. Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018" articolato in 4 Assi Strategici:
 - Asse 1. Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e inclusione sociale;
 - Asse 2. Promozione delle manifestazioni e dei grandi eventi sportivi come leva di marketing territoriale e di sviluppo del turismo sportivo;
 - Asse 3. Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive;
 - Asse 4. Sviluppo e consolidamento dell'Osservatorio del Sistema Sportivo regionale;

TENUTO CONTO

- che l'art.2 del D.lg. 23 luglio 1999 n.242 "Riordino del CONI" stabilisce che "Il CONI è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale..(omissis) cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ..(omissis) nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."

- che lo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), approvato con D.M. 7 aprile 2008, prevede la massima collaborazione con gli Enti territoriali ed in particolare con le Regioni al fine di promuovere la diffusione della pratica sportiva.

CONSIDERATO CHE

- al fine di attuare politiche regionali finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri della Legge regionale 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutti”, in linea con la programmazione della Regione Puglia e con la volontà di implementare l’informazione e la comunicazione sulle iniziative della Regione e sulle attività sportive che si svolgono sul territorio regionale, è opportuno creare un percorso di concertazione e sinergia con il CONI Puglia e con tutti gli attori dell’organizzazione sportiva, per condividere programmi ed azioni da pianificare e sviluppare a livello regionale attraverso il nuovo programma triennale di sviluppo dello Sport;
- la legge regionale n. 33/06, agli articoli 4 e 14, prevede espressamente che la Regione Puglia ed il CONI possano realizzare attività sinergiche finalizzate ad una puntuale conoscenza della domanda e dell’offerta di sport tesa al miglioramento del tessuto sportivo regionale;
- il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 all’art.56 comma b evidenzia le attribuzioni esclusive del CONI in merito all’organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e delle relative attività promozionali così come prevede che le Regioni debbano avvalersi della consulenza tecnica del CONI relativamente agli impianti ed alle attrezzature da esse promosse;
- tra la Regione Puglia e il CONI Puglia esiste un consolidato e proficuo rapporto di collaborazione per le specifiche competenze in materia.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Riferimento alle premesse)

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

(Oggetto)

La Regione Puglia ed il CONI Puglia intendono addivenire ad una collaborazione organica e continuativa tesa a razionalizzare e concordare le specifiche e rispettive risorse in un contesto di migliore e più efficiente organizzazione, indirizzo e formazione dell’attività sportiva regionale.

Le due Istituzioni pubbliche, si impegnano a promuovere un efficace coordinamento delle iniziative sul territorio regionale ed a collaborare per la realizzazione di progetti ed attività che verranno di volta in volta congiuntamente individuati, con riferimento alla diffusione della cultura sportiva, all’informazione e comunicazione, all’organizzazione di attività formative e manifestazioni sportive, all’aggiornamento professionale in ambito sportivo e alla tutela della salute degli sportivi.

ART. 3

(Attività previste)

Il CONI Puglia, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e con le modalità previste dal proprio Statuto, si impegna a realizzare tutte le attività previste nelle progettualità che saranno concordate e condivise dal CONI Puglia e dalla Regione ed in particolare:

- implementare e ottimizzare i contenuti del portale www.pugliasportiva.it attivato e mantenuto dalla Regione Puglia e della sua piattaforma tecnologica;
- fornire informazioni e comunicazioni delle iniziative a carattere sportivo di livello regionale, nazionale ed internazionale, curando il costante aggiornamento del sito web www.pugliasportiva.it attivato e mantenuto dalla Regione Puglia;
- promuovere studi e ricerche sullo sport, l'analisi, la qualificazione e l'implementazione degli spazi sportivi;
- divulgare comunicazioni istituzionali alle Organizzazioni Sportive Nazionali riconosciute (FSN, DSA, EPS) ed alle Società/Associazioni Sportive affiliate;
- contribuire all'elaborazione del nuovo Piano Triennale per l'impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorio-sportive, operando nel rispetto degli indirizzi istituzionali;
- fornire supporto tecnico per l'esame e l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di contributi regionali relativi al Piano triennale, producendone la relativa modulistica di base e affiancando le Amministrazioni locali nell'iter procedurale, conformemente alle normative di riferimento, ai criteri ed ai regolamenti specifici emanati dalla Regione Puglia, al fine di favorire un'equilibrata distribuzione degli impianti e degli spazi aperti oltre che per migliorare e qualificare le strutture esistenti e favorirne il loro pieno utilizzo;
- contribuire, in forma consultiva, unitamente al CIP Puglia, all'individuazione dei criteri per l'erogazione dei contributi regionali per:
 - o la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere regionale, nazionale ed internazionale che si svolgeranno sul territorio regionale, ovvero la candidatura ad ospitare manifestazioni di particolare interesse sportivo e in linea con gli indirizzi di marketing territoriale della Regione;
 - o l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive;
 - o la concessione di contributi in conto interesse sui mutui agevolati dell'Istituto del Credito Sportivo;
 - o la realizzazione di progetti sportivi proposti da associazioni sportive per promuovere la pratica sportiva con obiettivi di carattere socio-educativo o agonistico, al fine di assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

Le modalità di realizzazione delle attività, di rendicontazione e monitoraggio saranno puntualmente definite da apposito Progetto Esecutivo da approvarsi con atto Dirigenziale del Servizio Sport per Tutti.

Il CONI Puglia presenterà alla Regione:

- con cadenza trimestrale, la relazione di monitoraggio intermedio dell'attività svolta;
- entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività, la relazione finale e relativo report di dettaglio illustrativi delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

ART. 4
(Impegni della Regione)

La Regione Puglia si impegna ad assicurare il sostegno finanziario per l'espletamento delle attività sopra descritte, al fine di consentire l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, nonché a collaborare con proprio personale per il raggiungimento dei comuni obiettivi.

ART. 5
(Risorse finanziarie e trasferimento dei fondi)

Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute dal CONI Puglia per lo svolgimento delle attività delineate nella presente Convenzione, la Regione Puglia trasferirà al CONI Puglia fondi pari a complessivi € 50.000,00, secondo le seguenti modalità:

- a) una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 50% del finanziamento complessivo, alla sottoscrizione della convenzione e previa indicazione formale della data di effettivo avvio delle attività, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;
- b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento complessivo, a seguito della relazione trimestrale di monitoraggio intermedio, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;
- c) erogazione finale a saldo del residuo 20% alla conclusione del progetto ed all'approvazione del report finale attestante l'effettuazione delle attività indicate nella convenzione e previa presentazione della rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento di dette attività, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa.

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché dell'applicazione di quanto previsto all'art. 22 della L.R. 15/2008.

ART. 6
(Durata e validità della convenzione)

La presente convenzione ha validità annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

La presente Convenzione potrà essere prorogata annualmente, previo nuovo accordo fra le parti, fatta salva la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di bilancio regionale.

In qualsiasi momento ciascuno dei soggetti contraenti potrà recedere dalla presente Convenzione, esauriti gli impegni assunti e con un preavviso formale di 30 gg.

ART. 7
(Responsabilità verso i terzi e i dipendenti)

Il CONI Puglia prende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito nella presente convenzione per la realizzazione delle attività, e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi faranno carico al CONI Puglia.

La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro istaurati dal CONI Puglia. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente contratto cessi di produrre i propri effetti, il CONI Puglia si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui il CONI Puglia si è avvalso per lo svolgimento delle attività.

Le parti convengono espressamente che il CONI Puglia dovrà rendere noto al personale utilizzato per lo svolgimento dell'incarico la durata della presente convenzione.

Il CONI Puglia si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione delle attività alla stessa affidate. Restano completamente a carico del CONI Puglia le retribuzioni e l'amministrazione del proprio personale.

ART. 8

(Verifiche e poteri ispettivi)

Il CONI Puglia si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale, secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento dell'incarico.

Il CONI Puglia parteciperà agli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività concordate relazionando sulla propria attività e consentendo alla Regione una adeguata valutazione delle attività svolte.

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento delle attività da realizzare in riferimento alla presente convenzione.

ART. 9

(Trattamento dei dati personali)

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

ART. 10

(Oneri, spese contrattuali)

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 90 Legge 289/2002 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, addì _____

Regione Puglia
Dipartimento promozione della salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Promozione Salute e Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano

CONI – Comitato regionale per la
Puglia
Il Presidente
Ing. Raffaele Sannicandro

**Il presente allegato
si compone di n. 7 pagine
La Dirigente della Sezione
Francesca Zampano**
